



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 27.02.2007

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 – Circoli e Associazioni:

1. Le società, associazioni ed organismi sportivi affiliati (di seguito: Circoli) o aggregati (di seguito: Associazioni) alla Federazione Italiana Golf (di seguito : F.I.G.) sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, rispettando nel rapporto d'affiliazione o d'aggregazione i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva .
2. L'ignoranza dello Statuto e dei regolamenti federali non può essere invocata a nessun effetto
3. I Circoli e le Associazioni:
 - 1) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
 - 2) sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari;
 - 3) rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando siano organizzatori delle competizioni sportive. La mancata richiesta della forza pubblica comporterà un aumento della sanzione.
 - 4) si presumono responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee salvo che dalle prove da essi fornite, dall'istruttoria svolta in merito o dal dibattimento, risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

Art. 2 – Tesserati federali:

1. Tutti i tesserati federali , a sensi del Titolo IV dello Statuto F.I.G., sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. I legali rappresentanti dei Circoli e delle Associazioni sono ritenuti corresponsabili , sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai Circoli od Associazioni medesimi.
2. I tesserati federali rispondono delle infrazioni disciplinari commesse a titolo di dolo o colpa, sul presupposto in particolare che:
 - 1) per "illecito sportivo" debba intendersi ogni atto diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un vantaggio di classifica, nonché l'uso di sostanze e metodi vietate dalle Norme Sportive Antidoping.
 - 2) per "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva" debba intendersi ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità dei Circoli, Associazioni e Tesserati.
 - 3) per "attività sportiva di rilevanza federale" debba intendersi il complesso delle gare, competizioni, campionati e manifestazioni a carattere agonistico risultante dal calendario

nazionale federale e dai calendari delle gare pervenuti dai Circoli per la loro pubblicazione sul Calendario-Annuario;

3. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, od abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente o comunque ne abbia notizia ha il dovere di informarne con ogni mezzo idoneo la Procura federale, qualunque sia il modo in cui ne sia venuto a conoscenza.

4. Qualora l'indagato si sottragga volontariamente al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, l'Organo di giustizia è ugualmente tenuto ad emanare la sua decisione, fermo restando che il soggetto non potrà più far parte dell'ordinamento sportivo.

art .3 -Anti-doping:

L'uso di sostanze e di metodi vietati è assoggettato, sotto il profilo disciplinare, ad uno specifico regolamento federale, cui devono attenersi gli Organi di Giustizia della F.I.G.. Alla Procura Federale incombe l'obbligo di collaborazione con quella del CONI, se richiesta da quest'ultima, e di informarla di ogni infrazione in materia.

Art .4 – Prescrizione dell' azione disciplinare e termini:

1. Le infrazioni si prescrivono in due anni.

2. Le infrazioni per illecito sportivo si prescrivono in 5 anni; gli illeciti da doping si prescrivono in 8 anni.

3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente regolamento.

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

6. Sono cause interruttive:

- a) l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
- b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- d) la decisione di condanna;
- e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

Art. 5 – Motivazione dei provvedimenti disciplinari

Tutti i provvedimenti disciplinari debbono essere motivati.

Art. 6 – Casellario disciplinare

1. Tutti i provvedimenti disciplinari definitivi debbono essere trascritti nel casellario disciplinare della F.I.G., a cura della Segreteria degli Organi di giustizia.

2. La trascrizione può essere cancellata solo quando si abbia notizia ufficiale dell'accertata morte della persona cui essa si riferisce ovvero, nell'impossibilità, quando siano trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona stessa.

3. I soggetti tesserati interessati, le organizzazioni golfistiche internazionali, gli Organi centrali e periferici della F.I.G., gli Organi di giustizia nonché i Circoli affiliati e le Associazioni aggregate alla FIG hanno il diritto di avere il certificato di tutte le trascrizioni esistenti, per esigenze esclusivamente disciplinari.

4. Su tutte le controversie circa la trascrizione e la richiesta del certificato provvede il Presidente della Commissione di disciplina.

Art. 7 - Tentativo di infrazione

1. Il Circolo, l'Associazione od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sia responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave o, se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 8 - Circostanze aggravanti

La sanzione disciplinare deve essere aumentata, quando dai fatti accertati emergano a carico degli interessati una o più delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;

d) aver agito per motivi futili e/o abbietti;

e) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, con dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;

f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

g) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

i) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;

l) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;

m) aver commesso violazioni rivestendo cariche federali o sociali.

Art. 9 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla, In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 10 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze :

a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;

c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;

d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 11 - Concorso di circostanze attenuanti

a. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirle. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura non inferiore ad un quarto.

2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 12 – Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 13 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che avrebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 14 – Inosservanza delle sanzioni

Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito dagli organi federali, all'organo giudicante per ulteriori provvedimenti disciplinari .

Art. 15 – Comunicazione delle decisioni

Le decisioni di qualsiasi organo disciplinare devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata a.r. nei termini previsti nel presente regolamento.

TITOLO II **Sanzioni disciplinari**

Art. 16 - Circoli e Associazioni

1. In riferimento al precedente articolo 1, anche in relazione al disposto dell'art. 9 del Regolamento Professionisti, i Circoli e le Associazioni possono essere assoggettati alle sanzioni previste all'art. 17 comma 1 nn. 1), 2) e 3) in relazione al quale la radiazione consiste nella cessazione del rapporto d'affiliazione o di aggregazione alla F.I.G. , con la perdita definitiva di ogni diritto.

2. Ai Circoli e alle Associazioni può essere inoltre inflitta la sanzione del pagamento di una pena pecuniaria da €1.000,00 ad €10.000,00.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo possono essere cumulate fra di loro.

Art. 17 - Tesserati federali non Professionisti

1. In riferimento al precedente art. 2, e nel rispetto del titolo IV dello Statuto F.I.G., ai tesserati federali che non abbiano lo status di professionista di golf possono essere inflitte le seguenti sanzioni, a seconda della gravità dell'infrazione:

1) ammonizione, consistente in un rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di più gravi infrazioni;

2) squalifica temporanea, consistente nella perdita per un periodo da giorni trenta a tre anni del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.;

3) radiazione, consistente nella perdita definitiva del diritto di essere tesserato presso la F.I.G.

4) Per le violazioni relative all'uso di sostanze e metodi dopanti sono comminabili anche le sanzioni pecuniarie previste dalle Norme Sportive Antidoping.

5) E' imputabile il minore che al momento in cui commette l'infrazione ha già compiuto dieci anni, ma la sanzione è ridotta.

Art. 18 – Tesserati federali professionisti

In riferimento al precedente articolo secondo e nel rispetto del titolo IV dello Statuto F. I. G ., ai tesserati federali che abbiano lo status di professionista di golf possono essere inflitte, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione, consistente in un rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni;
- 2) multa, consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad €500,00 e non superiore ad €2.500,00;
- 3) squalifica temporanea, consistente nel divieto di partecipare ad attività agonistica per un periodo da giorni trenta a tre anni (nel caso del professionista atleta) ovvero nella privazione per lo stesso periodo della funzione d'insegnante, accompagnata eventualmente dal divieto di partecipare ad attività agonistica (nel caso del professionista insegnante);
- 4) radiazione, consistente nella perdita definitiva del diritto di essere tesserato presso la F.I.G..

TITOLO III

Competenza disciplinare

Art. 19 – Ripartizione funzionale e territoriale

La competenza disciplinare è demandata agli organi di giustizia federali così come individuati nell'art. 28, terzo comma, e negli art. 52 ss. Statuto F.I.G. secondo le rispettive delimitazioni funzionali e territoriali.

Art. 20 - Giudici di prima istanza: competenza

I giudici di prima istanza sono competenti a decidere sulle materie indicate nell'art. 55 Statuto F.I.G. per i fatti avvenuti nell'ambito territoriale loro assegnato dal Consiglio federale nel rispetto dell'art.54, secondo comma, dello stesso Statuto.

Art. 21 – Giudici di prima istanza: supplenza

In caso d'impedimento temporaneo del Giudice di prima istanza, gli subentra il relativo Giudice di prima istanza supplente e, in mancanza, altro Giudice di prima istanza della zona territoriale viciniora per tutta la durata dell'impedimento stesso.

Art. 22 – Giudici di prima istanza: dimissioni o impedimento definitivo

In caso di dimissioni o d'impedimento definitivo del Giudice di prima istanza, gli subentra il relativo Giudice di prima istanza supplente. In mancanza di quest'ultimo, il Consiglio federale è tenuto a procedere alle nuove nomine entro venticinque giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell'impedimento definitivo.

Art. 23 – Commissione di disciplina: competenza

La Commissione di disciplina è competente:

- 1) a decidere in secondo grado, e in via definitiva salvo quanto previsto all'art. 48 del presente regolamento, su ricorso della parte sottoposta a sanzione o della Procura federale, fermo restando che in quest'ultima ipotesi può irrogare sanzioni più gravi, nell'ambito di quanto previsto dai precedenti articoli 17 e 18;
- 2) ad effettuare il riesame di legittimità e di merito, con le relative statuizioni circa l'efficacia e le preclusioni in ambito federale, del provvedimento di radiazione previsto nell'art. 62, terzo comma, lettera b), Statuto F.I.G. , ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento;
- 3) a decidere sui ricorsi in materia di ricasazione e, per quanto di sua spettanza, di revisione, ai sensi dei successivi articoli 27 e 35;
- 4) ad adottare i provvedimenti di radiazione di un Circolo o di un' Associazione previsti dagli articoli 10 e 18 Statuto F.I.G., ai sensi del successivo articolo 37.

Art. 24 - Commissione di disciplina: supplenze

1. Nel caso d'impedimento temporaneo del Presidente, ne assume la funzione il componente effettivo con maggiore anzianità d'età, con contestuale integrazione del Collegio da parte del supplente avente pur egli la maggiore anzianità d'età.

2. Ove l'impedimento temporaneo riguardi un componente effettivo diverso dal Presidente, ne assume la funzione il supplente con maggiore anzianità d'età.

Art. 25 - Commissione di disciplina: dimissioni o impedimento definitivo

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un membro della Commissione, il Consiglio federale deve provvedere alle nomine necessarie entro venticinque giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell'impedimento definitivo.

Art. 26 - Procura federale: composizione e funzioni

1. Ai sensi dell' art.59, primo comma, Statuto F.I.G., la Procura federale è presieduta dal Procuratore federale ed è composta da quest'ultimo e dai Sostituti procuratori. Essa ha sede in Roma presso la Segreteria degli Organi di giustizia della F .I. G .Le comunicazioni comunque riguardanti la Procura federale possono essere effettuate sia presso la sede della stessa sia direttamente al Procuratore federale e ciò anche ai fini della decorrenza dei termini previsti dal presente Regolamento .

3. La Procura Federale provvede alle indagini preliminari sui fatti venuti a sua conoscenza nei quali possono ravvisarsi violazioni di competenza della giustizia federale. Ha il potere di archiviare o di promuovere il procedimento disciplinare, al quale partecipa con funzioni requirenti.

Art. 27 - Ricusazione ed Astensione: Giudici di prima istanza

1. I Giudici di prima istanza possono essere ricusati dalla parte o dalla Procura federale nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.

Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il relativo ricorso, con l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

3. La Commissione di disciplina provvede al più presto dopo aver sentito il giudice ricusato e assunte le prove ritenute necessarie –con ordinanza non impugnabile e, in caso di accoglimento, nomina il giudice che deve sostituire quello ricusato, fissando il termine per la riassunzione del procedimento. Ad analoga nomina dovrà provvedere in caso di astensione. Tali nomine esauriranno il loro effetto limitatamente al procedimento in esame.

4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale.

Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il Procuratore federale, ed i suoi sostituti, non possono essere ricusati per alcun motivo, ma hanno l'obbligo di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Art. 28 – Ricusazione ed Astensione: Commissione di disciplina

1. I componenti la Commissione di disciplina sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalla parte o dalla Procura federale, nei casi previsti dall' art .27.

2. Il relativo ricorso, con l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

3. Nell'ipotesi che la ricusazione riguardi uno o due componenti effettivi, sul ricorso decide la Commissione di disciplina formata dal componente non ricusato nonché dai due componenti supplenti.

4. Nell'ipotesi invece che la ricusazione riguardi il Presidente e i due componenti effettivi, sul ricorso decide la Commissione di disciplina formata dai due componenti supplenti nonché da un terzo nuovo componente nominato dal Consiglio federale, entro venti giorni dal deposito del ricorso stesso, a termini degli artt.37, secondo comma, lett. g) e 57, primo comma, Statuto federale. Nell'ipotesi infine che la ricusazione coinvolga anche i componenti supplenti, sul ricorso decide la Commissione di disciplina formata da componenti nominati dal Consiglio federale, entro venti giorni dal deposito del ricorso stesso, a termini degli art .33, secondo comma lett. h) e 56, primo comma Statuto federale. Le nomine qui ipotizzate esauriranno il loro effetto limitatamente al procedimento in esame. Per il relativo procedimento si applica, ove compatibile, l'art. 27.

Art. 29 – Sospensione Cautelare

1. Gli organi di giustizia chiamati di volta in volta a decidere sono altresì competenti ad adottare misure di sospensione totale o parziale dell'attività agonistica sia in fase di indagine sia durante le fasi del dibattimento, su espressa richiesta della Procura federale. La sospensione può essere richiesta in presenza dei seguenti presupposti:

a) gravità dell'infrazione;

b) gravi indizi di colpevolezza;

c) esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

Nel caso possono disporre la comunicazione a tutti i Circoli e le Associazioni del provvedimento adottato.

2. Ove adottate dal Giudice di prima istanza, le suddette misure possono essere oggetto di ricorso alla Commissione di disciplina nel termine perentorio di cinque giorni dalla loro comunicazione e a condizione che nel frattempo il Giudice di prima istanza non abbia emesso uno dei provvedimenti disciplinari previsti dagli art. 17 e 18.

3. Sul ricorso la Commissione di disciplina decide entro dieci giorni dal ricevimento.

4. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi .

5. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.

6. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.

7. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

8. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato. Qualora il Giudice accolga la richiesta del Procuratore federale, a pena della nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi che servono per identificarlo;
- b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il Giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore federale;
- c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data e la sottoscrizione del Giudice.

TITOLO IV

Norme procedurali

Art. 30 – Rapporto informativo

1. Tutti i soggetti tesserati sono tenuti ad inviare direttamente al Procuratore federale o presso la Segreteria degli Organi di giustizia un rapporto informativo sui fatti venuti comunque a loro conoscenza nei quali possano ravvisarsi le violazioni di cui all'art. 55 dello Statuto F.I.G. e all'art. 2 del presente Regolamento.

Gli stessi sono in ogni caso tenuti a prestare la massima collaborazione alla Procura Federale e agli Organi Giudicanti per l'accertamento e la valutazione dei fatti oggetto del rapporto informativo in merito ai quali essi dispongono di elementi conoscitivi utili.

2. Il rapporto deve essere inviato entro dieci giorni dall'avvenimento o dalla conoscenza dell'avvenimento e deve contenere un'esposizione succinta dei fatti e delle circostanze ritenuti rilevanti, con l'indicazione delle parti interessate, dei testimoni e delle prove eventualmente acquisite o da raccogliere .

3. Copia del rapporto deve essere inviata anche alla Segreteria degli Organi di giustizia.

Art. 31 – Istruzione

1. Il Procuratore federale esamina il rapporto informativo di cui al precedente articolo e lo trasmette immediatamente al Sostituto procuratore territorialmente competente, con eventuali indicazioni in merito all'istruttoria da compiere .

2. Il Sostituto procuratore incaricato procede alle indagini preliminari ritenute necessarie ed invita l'indagato a munirsi di un difensore di fiducia, che non rivesta cariche federali e non sia giudice arbitro.

3. Interroga l'indagato alla presenza del suo difensore, raccoglie le prove testimoniali e ordina l'esibizione di atti e documenti ritenuti rilevanti.

4. In ogni atto istruttorio deve essere garantito il diritto di difesa .

5. Al termine dell'istruttoria, che deve esaurirsi entro trenta giorni dall'invito all' indagato di cui al secondo comma del presente articolo, il Sostituto procuratore incaricato può:

- 1) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della notizia di infrazione
- 2) archiviare con provvedimento motivato per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia di infrazione
- 3) promuovere il giudizio disciplinare davanti al competente Giudice di I° Istanza con deferimento contenente l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle prove raccolte e degli indizi ed il parere sulla loro attendibilità. Il ricorso deve concludersi con la contestazione definitiva e formale dell'addebito.

6. Il provvedimento di archiviazione deve essere comunicato oltre che alla segreteria degli organi di giustizia, al denunciato e al denunciante che vi abbia un interesse diretto il quale ha facoltà di proporre una successiva denuncia indirizzata al medesimo procuratore fondata su nuove prove e/o indizi i quali, se ritenuti idonei, potrebbero indurre lo stesso procuratore ad esperire ulteriori indagini.

7. La Procura federale, se venuta comunque a conoscenza di fatti rilevanti ai fini della giustizia federale, può promuovere d'ufficio l'istruzione prevista nei precedenti commi entro il termine di cui all'art. 30, secondo comma del presente Regolamento

Art. 32 – Giudizio di primo grado

1. Il Giudice di prima istanza, dopo aver dato comunicazione all' indagato del contenuto dell'atto di deferimento entro dieci giorni dal suo ricevimento, convoca le parti e concede termini per difese scritte ed eventuali repliche.

2. Il termine per comparire non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta convocazione e il relativo provvedimento deve essere comunicato immediatamente a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia.

3. Il Giudice di prima istanza può procedere alla rinnovazione dell'istruzione e agli ulteriori atti istruttori ritenuti necessari. Ove emergano altri fatti a carico dell' indagato o il concorso di altre persone, rimette gli atti al Procuratore federale per la nuova istruttoria, con un termine non superiore a trenta giorni per il suo svolgimento, rinviando il giudizio in corso, ove occorra, sino alla scadenza di tale termine.

Art. 33 – Decisione

1. Il Giudice di prima istanza decide entro 3 mesi dal deferimento del Procuratore Federale, non necessariamente in udienza, depositando la decisione presso la Segreteria degli Organi di giustizia, la quale nel termine di dieci giorni deve inviarne copia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) agli interessati nella loro residenza, o nel domicilio eletto per il procedimento;
- b) al Procuratore federale;
- c) agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o il Circolo;
- d) al Circolo presso il quale il tesserato è iscritto;
- e) al Circolo ove è stata commessa l'infrazione

2. Ove in udienza venga data lettura del dispositivo della sentenza, la stessa si ritiene notificata agli interessati presenti

3. In caso di squalifica, il dispositivo della decisione deve essere comunicato immediatamente a mezzo telegramma, telex o telefax all' interessato e al Circolo di appartenenza.

4. La decisione del giudice di prima istanza è immediatamente esecutiva. La Commissione di disciplina può sospenderla in tutto o in parte per gravissimi motivi. Nella decisione il Giudice di prima istanza può disporre:

- 1) la sospensione condizionale della sanzione inflitta;
- 2) la pubblicazione della decisione per intero o per estratto sul sito federale ovvero sul giornale ufficiale della F.I.G..

5. La sospensione condizionale non può essere concessa in caso di radiazione. In riferimento invece alle altre sanzioni previste dagli art. 17 e 18 del presente Regolamento, la sospensione condizionale può essere concessa soltanto se, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione, il Giudice di prima istanza presuma che l'interessato si astenga dal commettere ulteriori infrazioni.

6. La sospensione condizionale può essere concessa una sola volta e sempre che precedentemente non sia stata inflitta qualsiasi altra sanzione.

7. Alla revoca della sospensione condizionale provvede il Giudice di prima istanza che ha emanato la decisione, ove entro l'anno venga commessa altra infrazione.

8. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.

Art. 34 - Giudizio di secondo grado

1. Il ricorso avverso le decisioni del Giudice di prima istanza deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, primo comma, direttamente alla Commissione di disciplina nella sede in Roma, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. L'impugnazione è trasmessa al Giudice che ha emesso il provvedimento il quale trasmetterà tutti gli atti relativi alla Commissione di Disciplina.

Il ricorso dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale e che verrà restituito al ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso stesso.

2. Nel procedimento d'appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

L'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

La Commissione di Disciplina:

a) se valuta diversamente il fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale;

b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice;

c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

e) se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutorietà della decisione del giudice di prima istanza. Il ricorrente nel ricorso può chiedere la sospensione della sanzione.

4. Il ricorso deve essere comunicato immediatamente a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia alla parte che non ha proposto impugnazione, la quale entro il termine perentorio di giorni 20 dalla ricevuta comunicazione può proporre impugnazione incidentale avverso la decisione impugnata, con atto inviato alla Commissione di Disciplina ed alla Segreteria degli Organi di Giustizia. Questa provvederà immediatamente a farne pervenire copia alla parte ricorrente.

5. Il Presidente assegna alle parti un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie e fissa la data di comparizione delle stesse, con il rispetto del termine di cui all' art. 32, secondo comma, presente Regolamento.

Il ricorso incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità del ricorso principale o di rinuncia allo stesso.

6. Nella udienza di trattazione la Commissione provvede sulle richieste riguardanti la sospensione della sanzione, dispone eventuale nuova istruttoria e assegna, ove richiesto, un ulteriore termine per le memorie di replica. Decide quindi entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso di cui al comma 1, depositando la decisione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, che entro dieci giorni deve inviarne copia alle parti.

7. La lettura del dispositivo della sentenza, equivale a notificazione della stessa per gli interessati presenti all'udienza.

8. Nella decisione la Commissione di disciplina provvede anche d'ufficio in merito alla sospensione condizionale della pena, sempre nei limiti di cui all'art. 33 del presente Regolamento, non che in merito alla pubblicazione della decisione sul giornale ufficiale della F.I.G.

9. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.

Art. 35 – Competenza funzionale

1. Gli Organi della Giustizia Sportiva, in materia di illeciti sportivi, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.

2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite e utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 36– Revisione

1. Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).

Si può proporre la revisione:

- a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) in caso di sopravvenienza di nuove prove d'innocenza;
- c) in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione..

La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile infine senza limiti di tempo.

2. La domanda, proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal procuratore federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti alla Commissione di disciplina. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio federale.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'organo ne dichiara l'inammissibilità.

Lo stesso organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.

Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Art. 37– Radiazione da un Circolo o da un ' Associazione: riesame

1. In riferimento a quanto previsto dall'art.62, terzo comma, lett. b), dello Statuto F.I.G., il provvedimento di radiazione da un Circolo o da un'Associazione comporta anche la decadenza dal tesseramento federale e dall'esercizio dei diritti connessi in ambito federale, ma solo dopo il riesame di legittimità e di merito del provvedimento stesso da parte della Commissione di disciplina.

2. Ai fini del riesame, il Circolo o l'Associazione interessati hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione di disciplina (e in copia alla Segreteria degli Organi di Giustizia) il testo integrale del provvedimento di radiazione entro venti giorni dalla relativa decisione, con copia di tutti gli atti istruttori.

3. La Commissione di disciplina, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, provvede al riesame, nella piena osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ma con l'espressa esclusione di una nuova istruttoria.

4. All'esito, se la decadenza dal tesseramento federale e dall'esercizio dei diritti connessi è ritenuta manifestamente sproporzionata sul piano sportivo alla gravità del fatto accertato, la Commissione può confermare o annullare il provvedimento adottato in ambito sociale, salvi in ogni caso gli effetti del provvedimento di radiazione all'interno del Circolo o dell'Associazione che l'abbiano adottato.

Art. 38 – Radiazione di un Circolo o di un'Associazione

In riferimento a quanto previsto dagli art. 10 e 18 Statuto F.I.G., il provvedimento di radiazione di un Circolo o di una Associazione è assunto - avuto riguardo all'art. 16 del presente Regolamento - dalla Commissione di disciplina.

Art . 39 – Rappresentanza e difesa

Nei procedimenti davanti agli organi di giustizia è garantito il diritto di difesa, con eventuale affidamento a difensore di fiducia munito di delega scritta, che non rivesta cariche federali e non sia giudice arbitro .

Art . 40 – Copie degli atti

Ogni interessato ha diritto d'aver copia a sue spese degli atti del procedimento al termine dell'istruzione.

TITOLO V

Rapporti fra la giustizia federale e la giustizia dei Circoli e delle Associazioni

Art. 41 - Organi di giustizia dei Circoli e delle Associazioni: preclusioni

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 62, terzo comma, lett. a) , dello Statuto F.I.G., s'intende:

1) attivato l'intervento degli organi di giustizia federali con la comunicazione all'indagato dell'invito di cui all'articolo 31, secondo comma, del presente Regolamento;

2) formalmente richiesto l'intervento degli organi di giustizia federali da parte dell'indagato ove quest'ultimo – nel primo atto difensivo utile davanti agli organi di giustizia del Circolo o dell'Associazione - manifesti la volontà d'avvalersi della procedura disciplinare prevista nel titolo IV del presente Regolamento.

2. Ove ricorra quest'ultima ipotesi, è fatto obbligo al Circolo o all'Associazione interessata di trasmettere entro tre giorni dal deposito dell'atto difensivo copia di tutta la documentazione riguardante l'indagato al Procuratore federale, per l'avvio del procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia federali, nel rispetto dell'art. 55 Statuto F.I.G. , nonché degli art. 2 e 31 e ss. (circa la competenza per materia e le modalità del procedimento stesso) del presente Regolamento.

TITOLO VI

Controversie

Art. 42 – Deroga al vincolo di giustizia

1. I Circoli, Le Associazioni ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.

Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso all'arbitrato irrituale.

2. Si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e segg. Del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 43– Collegio arbitrale: procedimento

1. Per le decisioni delle controversie di cui all'art.81 dello Statuto federale, un tesserato, un Circolo o un' Associazione deve richiedere la formazione di un collegio arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte ed alla segreteria federale.

2. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

- 3.** La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente (con accettazione contestuale dell'arbitro designato) ed alla segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
- 4.** Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due componenti: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
- 5.** In difetto di accordo, la nomina del Presidente, ad istanza della parte più diligente, è demandata al Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato, che deve provvedere anche alla designazione dell'Arbitro di Parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità stabilite nel presente articolo.
- 6.** Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente.
- 7.** Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega
- 8.** Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti d'istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro trenta giorni dalla data di costituzione del Collegio, prorogabili per una sola volta, ove debbano essere compiuti atti istruttori.
- 9.** Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e deve contenere:
- l'indicazione delle parti;
 - l'esposizione sommaria dei motivi;
 - l'indicazione del dispositivo.
- 10.** Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 11.** La motivazione deve essere depositata nei quindici giorni successivi a cura del Presidente e dell'estensore indicato nel dispositivo, presso la Segreteria Generale della F.I.G., che ne informerà il Consiglio federale alla prima riunione.
- 12.** Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa .
- 13.** Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro quindici giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
- 14.** Gli arbitri possono essere ruscusati per motivi di cui all'art. 51 c.p.c. e sulla istanza di ruscusazione, che deve essere proposta nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della nomina dell'arbitro che si intende ruscusare, si provvede ai sensi degli art. 27 e 28 del presente Regolamento.
- 15.** Nei casi previsti dai due precedenti commi, il termine per l'emissione del lodo s'intende interrotto sino alla sostituzione dell'arbitro.
- 16.** L'incarico di membro del Collegio arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
- 17.** Il rimborso delle spese per le difese delle parti deve essere richiesto e quantificato in sede di conclusioni e posto nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.
- 18.** Entro 10 giorni dal deposito di cui al comma 11, del lodo viene data comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. alle parti dalla Segreteria della F.I.G.
- 19.** La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

Art. 44 – Amnistia

- 1.** L'amnistia può essere concessa dal Consiglio federale in occasioni eccezionali.
- 2.** Essa può essere totale e cioè per tutte le infrazioni per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate infrazioni, o limitata a determinati periodi di tempo.
- 3.** L'amnistia estingue le infrazioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

4. Il Consiglio federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa
5. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
6. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
7. In caso di amnistia restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti sub art. 5 dello Statuto del C.O.N.I..

Art. 45 – Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio federale salvo che questa stabilisca una data diversa.
4. Nel corso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 46 – Grazia

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.
2. Competente alla concessione della grazia è il Presidente federale.
3. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato e per raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente federale dopo che è stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
4. Il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Non estinguere le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia, previa domanda scritta dell'interessato da presentare al Presidente federale nelle medesime forme di cui al comma 3, non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 47 – Recidiva

1. La società ed il tesserato che dopo essere stato condannato per una infrazione ne commette un'altra viene considerato recidivo e può essere sottoposto ad un aumento di pena, fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della pena può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma sub 1), 2) e 3) può essere fino a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

3. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

4. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
5. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
6. Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

Art. 48 – Riabilitazione.

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Commissione di disciplina su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione di disciplina acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Commissione di disciplina si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G. che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione di Disciplina su ricorso del procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Art. 49– Camera di conciliazione

1. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e nei limiti dello stesso stabiliti, possono essere devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport le controversie non più soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia sportiva.
2. La Camera di conciliazione e Arbitrato dello Sport può essere adita anche in luogo del Collegio Arbitrale di cui all'art. 42 del presente Regolamento, nel rispetto di quanto in proposito previsto dal richiamato art. 61 dello Statuto.
3. Il procedimento presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 50 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..

INDICE

TITOLO I	
PRINCIPI GENERALI	

pag.	1
-------------	----------

TITOLO II
SANZIONI DISCIPLINARI pag. 4

TITOLO III
COMPETENZA DISCIPLINARE pag. 5

TITOLO IV
NORME PROCEDURALI pag. 8

TITOLO V
RAPPORTI FRA LA GIUSTIZIA
FEDERALE E LA GIUSTIZIA DEI
CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI pag. 12

TITOLO VI
CONTROVERSIE pag. 13